# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1148)

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

#### d'iniziativa dell'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1965

Coordinamento fra l'Alta Corte per la Regione siciliana e la Corte costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge-voto, che l'Assemblea regionale siciliana ha approvato all'unanimità nella seduta dell'8 aprile 1965 come disegno di legge-voto ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto regionale, vuole riproporre alle Assemblee legislative dello Stato il problema del coordinamento tra l'Alta Corte di cui all'articolo 24 dello Statuto della Regione siciliana e la Corte costituzionale.

Com'è noto, il problema, sorto con l'entrata in vigore della Costituzione, che disciplina le attribuzioni della Corte costituzionale, divenne pressante con l'inizio dell'attività di quest'ultima e sovrattutto a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 38 del 27 febbraio-9 marzo 1957, che ritenne la competenza dell'Alta Corte, quale risulta dall'articolo 25 dello Statuto, come una competenza provvisoria ai sensi della VIII disposizione transitoria della Costituzione, e come tale destinata a scomparire con la entrata in funzione della Corte costituzionale.

La sentenza dell'organo di giurisdizione costituzionale non mancò di suscitare di-

battiti in sede dottrinaria. Essa comunque non portò, nè, d'altronde, lo avrebbe potuto, dato il contenuto della medesima, alla cessazione di efficacia delle norme statutarie che all'Alta Corte attribuiscono competenze di giurisdizione costituzionale e tanto meno alla soppressione dell'Organo al quale lo Statuto attribuisce anche altre competenze (giudizi in materia penale per reati compiuti dai membri del Governo regionale nell'esercizio delle loro funzioni).

Non è senza significato che il successivo 22 marzo alla Camera dei deputati ed al Senato veniva annunziata la convocazione della seduta comune del Parlamento per il 4 aprile 1957 con all'ordine del giorno la « votazione per la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente dell'Alta Corte per la Regione siciliana ».

Il successivo 3 aprile, tuttavia, nella seduta pomeridiana della Camera dei deputati, il Presidente della medesima procedeva alla revoca della seduta comune del Parlamento in seguito ad un messaggio del Presidente della Repubblica, con il quale veniva richiamata l'attenzione del Presidente

#### LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Camera (analoga lettera era stata contemporaneamente inviata al Presidente del Senato) « su alcuni problemi di indole costituzionale giuridica ... meritevoli di attenta riflessione e di un più meditato ed approfondito esame, dopo la sentenza n. 38 della Corte costituzionale ».

Nel messaggio del Capo dello Stato veniva fondamentalmente messa in rilievo la opportunità di procedere ad un sollecito coordinamento tra i due organi di giurisdizione costituzionale (Alta Corte e Corte costituzionale), avuto riguardo soprattutto al pregiudizio che sarebbe derivato alla stabilità e all'ordine delle istituzioni della Repubblica col verificarsi di conflitti tra i medesimi, sempre possibili in ipotesi, che non avrebbero trovato rimedio nell'ordinamento giuridico.

Ad evitare appunto tali difficoltà miravano le proposte di legge costituzionale di iniziativa dell'onorevole Aldisio (*Doc.* 2406 Camera dei deputati) e Li Causi (*Doc.* 2810 Camera dei deputati), alle quali faceva riferimento la lettera del Presidente della Repubblica.

Tali proposte di legge costituzionale decaddero, poi, per termine della legislatura, nè il Parlamento fu più riunito in seduta comune per l'elezione dei membri mancanti dell'Alta Corte.

Nel corso della III legislatura il problema del coordinamento tra l'Alta Corte e la Corte costituzionale veniva riproposto da due analoghe iniziative legislative: quella degli onorevoli Aldisio, Restivo ed altri, concernente l'istituzione di una sezione speciale della Corte costituzionale (proposta di legge costituzionale n. 890 - III legislatura Camera) e l'altra degli onorevoli Li Causi, Pajetta ed altri, concernente, appunto, il coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte costituzionale (proposta di legge costituzionale n. 751 - III legislatura Camera).

Il problema del coordinamento delle norme concernenti le due Corti ritornò alla Camera dei deputati con l'ordine del giorno dei deputati Zanichelli, Bellardini ed altri, accettato dal Governo e dalla Camera dei deputati approvato nella seduta pomeridiana del 20 maggio 1964, con cui s'impegnava,

tra l'altro, il Governo « ad approfondire i problemi inerenti all'Alta Corte per la Sicilia ai fini di una loro corretta soluzione ».

Alla base del problema del coordinamento sta l'attuale sopravvivenza delle norme dello Statuto siciliano concernenti l'Alta Corte per la Regione siciliana, che si trova nell'impossibilità di funzionare solo per la mancata nomina di taluni suoi membri, giustificata dalla necessità di un coordinamento legislativo delle norme concernenti la giurisdizione costituzionale.

Non può parlarsi, infatti, di abrogazione implicita delle competenze dell'Alta Corte. È noto che il sindacato di costituzionalità di tale organo si esplica esclusivamente in via preventiva, e non preclude, quindi, il riesame della stessa questione già decisa da essa, in qualunque tempo, ad opera della Corte costituzionale in sede di giudizio incidentale di legittimità, nè vincola in alcun modo questo organo di giurisdizione costituzionale. Le competenze dell'Alta Corte e della Corte costituzionale in materia di controllo di legittimità costituzionale non si pongono quindi come assolutamente contrastanti tra di esse, talchè solo di una sia ammissibile la sopravvivenza.

Nè, d'altro canto, vi è stata una dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme statutarie relative all'Alta Corte, dato che appunto la sentenza n. 38 del 1957 della Corte costituzionale non contiene una siffatta dichiarazione — che avrebbe dovuto essere in ogni caso espressa (vedasi in proposito la sentenza n. 1 del 1956 della Corte costituzionale) — nè avrebbe potuto contenerla in quanto oggetto dell'impugnativa risolta con la sentenza non erano le norme attributive di competenza dell'Alta Corte, bensì soltanto alcune leggi regionali.

Non è contestabile tuttavia che la contemporanea esistenza dei due organi di giurisdizione costituzionale potrebbe portare, in ipotesi, a contrasti giurisprudenziali che si tradurrebbero, data l'inesistenza di un organo o di un procedimento di composizione dei medesimi, in violazioni del principio della certezza del diritto, esigenza insopprimibile dell'ordinamento giuridico.

### LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Indispensabile si appalesa, conseguentemente, un coordinamento delle norme concernenti l'Alta Corte con quelle riguardanti la Corte costituzionale, esigenza al cui soddisfacimento mira il disegno di legge-voto.

Il progetto, come quelli sull'argomento già all'esame del Parlamento nazionale nella precedente legislatura, prevede l'istituzione di una Sezione speciale della Corte costituzionale, alla quale sono devolute le attribuzioni già di competenza dell'Alta Corte (giudizi in via principale sulla legittimità delle leggi della Regione siciliana, di quelle dello Stato rispetto allo Statuto siciliano ed ai fini della efficacia nella Regione, dei regolamenti dello Stato; giudizi sui reati compiuti dai componenti il Governo regionale nell'esercizio delle relative funzioni), nonchè la competenza a decidere sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale in ordine alle leggi della Regione siciliana.

Evidente appare l'esigenza di affidare allo stesso giudice tutte le questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali, siano esse sollevate in via principale che in via incidentale, potendosi diversamente avere dei giudicati contrastanti sulle medesime norme.

Quanto alla composizione della Sezione, il progetto prevede:

1) la designazione di quattro membri, da parte del Presidente della Corte costituzionale, fra i giudici della stessa Corte eletti dal Parlamento nazionale e la elezione di altri quattro membri da parte dell'Assemblea regionale siciliana tra persone di speciale competenza in materia giuridica; 2) la nomina del Presidente (e del Procuratore generale — per i giudizi penali —) da parte della stessa Sezione.

La disposizione, per la parte concernente il Presidente, il Procuratore generale, i componenti eletti dall'Assemblea regionale nonchè la categoria nella quale questi ultimi debbono essere scelti, si armonizza con l'articolo 24 dello Statuto che appunto all'Assemblea regionale attribuisce la nomina (rectius: elezione) di metà dei membri della Corte ed all'organo, nella sua interezza, la nomina del Presidente e del Procuratore generale;

3) quanto, in particolare, alla designazione dei quattro giudici da parte del Presidente della Corte costituzionale, il disegno di legge-voto prevede che essi siano designati fra i giudici eletti dal Parlamento nazionale, non ostando alla conformità di tale disposizione a quella contenuta nell'articolo 24 dello Statuto, la più larga rappresentatività sancita dalla Costituzione per la composizione dell'organo di giurisdizione costituzionale, essendo stati voluti in seno alla Corte costituzionale i rappresentanti dei vari poteri dello Stato sovrattutto in vista di una migliore funzionalità dell'Organo in sede di risoluzione di conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, la competenza in ordine ai quali, quando essi concernono la Regione siciliana, non subisce deroghe per effetto delle disposizioni contenute nel progetto di legge-voto.

Un apposito comma prevede, poi, il periodo di durata in carica dei componenti la Sezione nominati dall'Assemblea regionale siciliana e la possibilità di una loro riconferma una sola volta.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Articolo unico.

L'Alta Corte per la Sicilia, istituita con gli articoli dal 24 al 30 dello Statuto della Regione siciliana, è sostituita da una Sezione speciale della Corte costituzionale.

La Sezione è composta di otto membri, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, designati, per metà, dal Presidente della Corte costituzionale fra i Giudici eletti dal Parlamento nazionale, per l'altra metà, eletti dall'Assemblea regionale siciliana tra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Sezione.

I componenti della Sezione nominati dall'Assemblea regionale siciliana durano in carica sei anni e possono essere confermati per una sola volta.

La Sezione esercita le competenze previste dagli articoli 25 e 26 dello Statuto della Regione siciliana. Restano ferme le modalità e i termini indicati negli articoli dal 27 al 30 dello Statuto medesimo.

Alla Sezione spetta inoltre la competenza a decidere sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale relativamente alle leggi della Regione siciliana.